



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: urp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

ORIGINALE []

COPIA []

Settore: Tecnico

Servizio: **COMMERCIO**

Responsabile del procedimento: Tiso Elisabetta

Tel: 0444 947574 - Fax: 0444 947510

Modalità di spedizione:

Anticipata via Fax NO [X] SI []

Rif. Protocollo in entrata :

Prot. n. 4650

Monticello Conte Otto, li. 24 MAR, 2011

ORDINANZA N. 21/2011

**CRITERI PER GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL
DETTAGLIO E ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE**

IL SINDACO

Visti gli artt. 11, 13 e 22 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Dato atto che, in osservanza all'art. 11, comma 13, della Legge 3 agosto 1999, n. 265, all'attività di panificazione autorizzata ai sensi della L. 1002 del 31 luglio 1956, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 4° comma, 12 e 13 del Decreto Legislativo 114/1998;

Visto in particolare l'art. 11, comma 4, del Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, laddove si prevede che gli esercizi di vendita al dettaglio osservano nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

Preso atto che alcune Amministrazioni comunali limitrofe a Monticello Conte Otto (Dueville, Sandrigo e Caldogno) hanno emanato dei provvedimenti atti ad eliminare l'obbligo della chiusura infrasettimanale per gli esercizi di vendita al dettaglio, al fine di dare maggiore impulso al comparto consentendo all'imprenditore di gestire in completa autonomia l'organizzazione della propria attività;

Ritenuto, quindi, di consentire ai commercianti locali analoghe possibilità di gestire l'apertura della propria attività commerciale, in modo da fronteggiare la concorrenza delle attività dei territori comunali confinanti, dando un servizio più mirato alle esigenze dei propri avventori;

Sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Ritenuto di modificare i criteri precedentemente determinati;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00,

DISPONE

con decorrenza immediata di fissare i seguenti criteri per gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio:

- 1) Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto:
 - A) del limite massimo di orario di apertura: 13 ore giornaliere;
 - B) della fascia oraria in cui l'esercizio può rimanere aperto: dalle ore 07.00 alle ore 22.00.
- 2) Gli esercizi la vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio; salvo deroghe previste al punto 6).



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: urp@comune.monticello.vi.it

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-RÄgister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17


- 3) Viene eliminato l'obbligo di turno di chiusura infrasettimanale. Qualora gli esercenti intendessero comunque usufruirne dovranno indicarlo nel cartello di avviso al pubblico di cui all'art. 11, c. 3 del D. Lgs. 114/1998;
- 4) In caso di più di due festività consecutive gli esercizi del settore alimentare devono osservare l'apertura antimeridiana nella 1° o 3° festività o domenica.
- 5) L'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del D. Lgs. 114/98, può essere accordato esclusivamente ad un limitato numero di negozi di vicinato del settore alimentare in presenza di particolari manifestazioni a carattere notturno.
- 6) Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 114/98, la deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva viene così determinata:
 - A) domeniche e festività del mese di dicembre
 - B) altre festività per l'anno 2011:
 - 1) 6 gennaio (giorno d'inizio dei saldi invernali);
 - 2) domenica 9 gennaio;
 - 3) domenica 13 febbraio (domenica precedente la Festa di san Valentino)
 - 4) ultima domenica di carnevale (6 marzo)
 - 5) domenica delle Palme (17 aprile);
 - 6) domenica 17 luglio (prima domenica dei saldi estivi – qualora intervenissero modifiche al calendario di svolgimento dei saldi di fine stagione estivi la deroga s'intenderà comunque per la prima domenica successiva alla data d'inizio degli stessi)
 - 7) ultima domenica di ottobre (30 ottobre);
 - 8) ultima domenica di novembre (27 novembre).

Viene concessa inoltre la possibilità per i concessionari d'auto di derogare l'obbligo della chiusura domenicale, previa comunicazione, nelle festività coincidenti con il lancio a livello nazionale di nuovi modelli di autovetture.

- 7) Gli esercenti le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale e parte ad autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande o licenza di P.S. o licenza per la vendita di articoli di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, devono sospendere la vendita degli articoli soggetti ad autorizzazione prevista dal D.Lgs. 114/98, qualora l'esercizio rimanga aperto per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.
- 8) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione l'orario di effettiva apertura e chiusura, nonché il periodo di chiusura per ferie o sospensione dell'attività per altre cause.
- 9) La disciplina degli orari non viene applicata agli esercizi di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 114/98.
- 10) Chiunque violi le presenti disposizioni sarà punito ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114.

La presente ordinanza revoca tutte le precedenti in materia di orari e deroghe all'obbligo di chiusura domenicale o festiva, per le attività di commercio in sede fissa e per gli esercizi di panificazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla legge.



IL SINDACO
Alessandro Zoppelletto